

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Luciana Savagnone	Presidente
Dott. Giuseppa Cernigliaro	Consigliere – relatore
Dott. Adriana Parlato	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 1/2017

nel giudizio per l'esercizio dell'azione revocatoria, iscritto al n. **63040** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale

nei confronti di

MONTEROSSO Giuseppa Patrizia, nata a Palermo il 12.6.1967 ed ivi residente in Largo Zappalà Giovanni, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Alongi del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo nel Piazzale Ungheria n. 58, come da procura apposta in calce alla memoria di costituzione;

ALONGI Claudio, nato a Monreale il 5.8.1963 ed ivi residente in via Regione Siciliana n. 70/A, che si difende personalmente, ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in Palermo nel Piazzale Ungheria n. 58.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 ottobre 2016, il relatore, dott.ssa Giuseppa Cernigliaro, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Gianluca Albo, e l'Avv. Claudio Alongi per i convenuti

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale il 15 febbraio 2016 il Pubblico ministero ha citato in giudizio i signori Monterosso Giuseppa Patrizia e Alongi Claudio per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, a mente dell'art. 2901 c.c., volta ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'inefficacia, in confronto dell'Erario regionale, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale dai predetti istituito il 5 maggio 2011, con atto del Notaio Giacomo Sanfilippo, nr. 18797 Repertorio n. 6993 di raccolta e trascritto il 26 maggio 2011 al nr. 26453 del Reg. gen. e al nr. 18942 di Reg. part., comprendente i seguenti immobili:

- 1) Fabbricato sito in Monreale, via Regione Siciliana n. 70/A, piano terra e primo. Cat. Fabbr. del Comune di Monreale al f. 20 particella nr. 1379 sub.8. Rendita catastale € 503,55;
- 2) Fabbricato sito in Monreale, via Regione Siciliana n. 70/A, interno 5, piano S/1. Cat. Fabbr. del Comune di Monreale al f. 20 particella nr. 1379 sub.16. Rendita catastale € 91,10;
- 3) Fabbricato sito in Monreale, via Aldo Moro n. 6, piano primo. Cat. Fabbr. del Comune di Monreale al f. 27 particella nr. 3329 sub.6. Rendita catastale € 247,90;
- 4) Fabbricato sito in Monreale, via Aldo Moro n. 8/10, piano terra. Cat. Fabbr. del Comune di Monreale al f. 27 particella nr. 3329 sub.8. Rendita catastale € 3.411,30;
- 5) Fabbricato sito in Monreale, via Aldo Moro n. 10, piano primo. Cat. Fabbr. del Comune di Monreale al f. 27 particella nr. 3329 sub.9. Rendita catastale € 296,96.

La Procura attrice premetteva che la Monterosso era stata riconosciuta responsabile di danno erariale, con sentenza n. 401/2014 di questa Sezione che l'aveva condannata al risarcimento in favore della Regione siciliana della somma di € 1.279.007,94 oltre accessori. Aggiungeva che, successivamente, l'atto di appello promosso dalla medesima era stato dichiarato inammissibile, con la sentenza n. 179/A/2015 della locale Sezione di appello, e che analogo esito negativo aveva avuto il ricorso per revocazione.

Affermava, quindi, che l'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale familiare avesse pregiudicato la garanzia patrimoniale generica che assisteva il credito dell'erario regionale, ormai accertato in via definitiva.

Nell'espone analiticamente gli elementi a sostegno della propria domanda, il Pubblico ministero affermava la sussistenza di tutti i presupposti di legge cui è subordinato l'esercizio dell'azione revocatoria e chiedeva l'accoglimento della propria domanda.

Con comparsa di costituzione depositata il 28 settembre 2016, i convenuti si costituivano in giudizio a mani dell'Avv. Claudio Alongi che, per la propria posizione si è difeso personalmente.

Nella comparsa si rappresentava, in via preliminare, l'improcedibilità ed improponibilità dell'azione revocatoria per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, il difetto di competenza del pubblico ministero e la carenza di interesse dello stesso, a seguito dell'integrale pagamento del debito in questione (avvenuto in data 13 aprile 2016) a cura della compagnia di assicurazioni Lloyd's, per il tramite della società Marsh Ltd, in attivazione della polizza assicurativa che la dottoressa Monterosso aveva acceso presso i Lloyd's di Londra a copertura dei rischi professionali, come da documentazione prodotta in atti.

La difesa, conclusivamente, chiedeva che, in caso di scrutinio negativo delle precedenti eccezioni, venisse respinta nel merito la domanda della Procura regionale per palese infondatezza e per il mancato assolvimento, a cura di parte attrice, dell'onere probatorio sulla stessa incombente.

Con memoria di replica depositata il 10 ottobre 2016, il pubblico ministero, preso atto dell'intervenuta estinzione del debito, avvenuta in data successiva alla notifica della citazione per revocatoria, ha chiesto l'emissione di una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere con addebito delle spese a carico dei convenuti, in virtù del principio della "soccombenza virtuale".

All'udienza del 19 ottobre 2016, il rappresentante della Procura regionale confermava il

contenuto della propria memoria ed insisteva per la condanna alle spese dei convenuti. L'Avv. Alongi riproponeva la questione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, richiamandosi alla pronuncia delle SS.UU. della Cassazione n. 14792/2016, ed insisteva nelle eccezioni formulate nella comparsa di costituzione. Proponeva, da ultimo, istanza, a mente dell'art. 96 c.p.c., sostenendo che parte attrice abbia agito in giudizio nonostante il pagamento integrale del credito erariale fosse avvenuto entro la scadenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria.

Il pubblico ministero replicava affermando che il responsabile del procedimento individuato dall'Amministrazione creditrice per l'esecuzione della sentenza di condanna, convocato dalla Procura regionale, in data 12 febbraio 2016 aveva dato atto del mancato pagamento da parte della Monterosso (aff. n. 126), di talché egli si era determinato ad agire in via revocatoria.

La causa è stata quindi posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare il Collegio è chiamato a valutare l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dai convenuti.

Nel caso di specie, va intanto richiamata la fondamentale ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione civile n.22059/2007, che ha affermato la giurisdizione esclusiva dei giudici contabili relativamente all'azione revocatoria ex art.2901 c.c., esercitata dalla Procura erariale sulla base del disposto dell'art.1, comma 174 della legge n.266/2005. I giudici di legittimità hanno statuito che, consistendo la finalità della norma nella più efficace tutela del credito erariale, spetta alla Corte dei conti non solo l'azione di accertamento e di condanna, ma anche l'azione diretta alla conservazione della garanzia patrimoniale.

La recentissima ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 14792 del 19.7.2016 conferma e puntualizza il precedente indirizzo affrontando un caso in cui, per il

medesimo credito erariale e per fare valere l'inefficacia di uno stesso atto di disposizione, era stata proposta l'azione revocatoria sia da parte dell'Amministrazione danneggiata sia da parte della Procura contabile.

I giudici di legittimità hanno affermato che *“Si deve dunque senz'altro ritenere che, a livello normativo, la disposizione di interpretazione autentica ha determinato una situazione in cui l'interprete deve prendere atto che la spettanza al pubblico ministero contabile dell'azione revocatoria davanti alla giurisdizione contabile non esclude la spettanza, come a qualsiasi creditore, all'amministrazione danneggiata, dell'azione revocatoria davanti al giudice ordinario, ancorché sulla base della stessa situazione creditoria legittimante l'azione del pubblico ministero contabile”*. Ad avviso delle Sezioni unite, va dunque riconosciuta una colegittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria a due diversi soggetti davanti a due distinte giurisdizioni, con la conseguenza che i problemi di coordinamento che si possono presentare andranno esaminati e risolti da ciascuna delle giurisdizioni eventualmente adite nel senso che *“Stabilire se l'azione possa esercitarsi da un legittimato quando è stata già esercitata dall'altro, è questione che il giudice della giurisdizione adita per seconda deve risolvere all'interno dei suoi poteri giurisdizionali e non inerisce alla questione di individuazione della sua giurisdizione”*.

Alla luce del riferito indirizzo della Corte di cassazione, va affermata la giurisdizione di questa Corte dei conti nell'odierna controversia.

2. Quanto alla questione pregiudiziale concernente la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di parte attrice, deve darsi atto dell'avvenuto pagamento del credito in data 13 aprile 2016 la cui quietanza è agli atti, essendo stata prodotta dai convenuti.

E' quindi evidente che tale circostanza determina il venir meno del presupposto che legittima l'esperimento dell'azione revocatoria a mente dell'art. 2901 c.c.

Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie vada dichiarata l'estinzione del giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

3. Avuto riguardo alle spese di giudizio, non vi è luogo a provvedere, posto che la presente controversia è stata definita con la sola decisione di una questione pregiudiziale e che l'integrale pagamento del debito è avvenuto a brevissima distanza di tempo rispetto alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (24 febbraio 2016) ed è stato preceduto da uno scambio di corrispondenza con l'Amministrazione regionale in cui si preannunciava il prossimo adempimento da parte della compagnia assicurativa. In particolare, con nota prot. n. 18997 del 24 febbraio 2016, il Dirigente generale dell'Assessorato alla salute (nominato responsabile del procedimento per il recupero del credito in questione) ha trasmesso, alla Dottoressa Monterosso ed alla compagnia assicurativa, i conteggi aggiornati con le relative modalità di pagamento informando di ciò anche la Procura attrice, alla quale la predetta missiva è stata inviata per conoscenza.

4. Infine, il Collegio non può pronunciarsi sulla richiesta di condanna del pubblico ministero ex art. 96 c.p.c., in quanto su tale istanza, formulata dai convenuti per la prima volta nel corso dell'udienza di discussione, non si è formato un regolare contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana definitivamente pronunciando nel giudizio per revocatoria iscritto al n. **63040** del registro di segreteria,

dichiara

l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 19 ottobre 2016.

L'estensore

Il Presidente

F.to Giuseppa Cernigliaro

F.to Luciana Savagnone

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 03 gennaio 2017

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele